

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico

(CNL personale domestico)

del

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 360a del Codice delle obbligazioni¹,
ordina:*

Art. 1 Campo d'applicazione territoriale

¹ La presente ordinanza è valida per l'intero territorio svizzero.

² Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro per il personale domestico secondo l'articolo 360a CO, l'ordinanza non viene applicata fintantoché non sarà abrogato il contratto cantonale normale di lavoro.

Art. 2 Campo d'applicazione personale

¹ La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un'economia domestica privata e i loro datori di lavoro.

² Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:

- a. moglie e marito;
- b. partner registrato;
- c. parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
- d. convivente.

RS

¹ RS 220

³ Essa non è applicabile ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:

- a. lavoratori alla pari;
- b. giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
- c. persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
- d. praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell'ambito di una formazione professionale di base;
- e. persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell'economia domestica;
- f. persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
- g. persone impiegate presso un'organizzazione di diritto pubblico o un'organizzazione con un mandato di diritto pubblico;
- h. personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
- i. lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro.

Art. 3 Attività di economia domestica

Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell'economia domestica in particolare:

- a. eseguire lavori di pulizia;
- b. provvedere alla cura della biancheria;
- c. fare la spesa;
- d. cucinare;
- e. collaborare all'assistenza di bambini, anziani e malati;
- f. aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.

Art. 4 Categorie salariali

¹ Il salario minimo è fissato in base alle seguenti categorie:

- a. non qualificato;
- b. non qualificato con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica;
- c. qualificato.

² L'esperienza professionale nell'economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell'entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.

³ Sono considerati qualificati i lavoratori in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d'impiegato/impiegata d'economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni, adeguata all'attività da svolgere.

Art. 5 Importo del salario minimo

¹ Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a. | per lavoratore non qualificato | fr. 18.90 all'ora; |
| b. | per lavoratore non qualificato con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica | fr. 20.50 all'ora; |
| c. | per lavoratore qualificato | fr. 22.90 all'ora. |

² La Segreteria di Stato dell'economia pubblica i salari mensili calcolati in base a questi salari orari, in proporzione alle ore di lavoro settimanali. Il calcolo dei salari mensili si basa sul versamento di dodici salari mensili all'anno.

Art. 6 Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa

¹ Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all'articolo 5. In simili casi i salari minimi valgono come valori indicativi.

² La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore.

Art. 7 Salario in natura

Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all'articolo 11 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² RS 831.101

Art. 8 Applicabilità ai rapporti di lavoro esistenti

La presente ordinanza è applicabile fin dalla sua entrata in vigore ai rapporti di lavoro esistenti.

Art. 9 Durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il ... con effetto fino al ...

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova